

appunto, della necessità che questo pagamento avvenga; ma, mentre gli fa presente questa necessità, sottolinea anche, però, che sull'autorizzazione al pagamento delle provvigioni, per altro, «già il mio predecessore, onorevole Manca, ritenne opportuno investire direttamente codesta Presidenza e i ministri degli esteri e delle partecipazioni statali, dato il rilevante ammontare in assoluto dei compensi di mediazione, oltre al diffondersi di voci ed indiscrezioni, dettagliatamente riportate nella stampa nazionale». L'onorevole Capria, nel momento in cui scrive al Presidente Spadolini, gli fa presente, comunque, di queste dicerie e di queste indiscrezioni che circolavano sulla stampa nazionale.

In questa lettera l'onorevole Spadolini precisa che il pagamento avvenga per i riflessi internazionali che sarebbero potuti derivare dal mancato pagamento e perché si sarebbe potuta aprire una controversia in un foro internazionale.

Dopo una seconda lettera dell'onorevole Capria, risponde il Presidente Spadolini e dice che non ci sono, dal suo punto di vista e sentiti anche alcuni suoi colleghi del Governo, difficoltà giuridico-politiche, e che pertanto rimette la pratica al ministro competente per quanto egli deve fare nell'ambito dei suoi doveri istituzionali. Questa è la lettera di Spadolini.

Ricevuta questa lettera, Capria convoca il comitato interministeriale per le mediazioni internazionali. Come sapete, esiste un comitato interministeriale, che mi sembra sia presieduto dall'onorevole Armato. Questo comitato interministeriale viene convocato in una data abbastanza recente, il 1° giugno 1982, ma esso, onorevoli colleghi, non si occupa del merito dei problemi. Anzi, dice: «non ce ne occupiamo perché la soluzione c'è già stata in sede politica». Dice: «La soluzione è avvenuta, perché il Presidente del Consiglio Spadolini l'ha risolta in sede politica».

In questo modo abbiamo che Spadolini rimette la pratica al Ministero, il Ministero la rimette a Spadolini, con uno scaricabarile che non ci fa capire il pro-

blema, in definitiva, senza esame di merito, senza il comitato interministeriale, che è preposto all'esame di merito, all'esame della congruità della intermediazione, alla luce dei disciplinari di cui ho parlato. Quindi, con uno scambio così avvenuto, a vuoto, tra il Presidente del Consiglio e il ministro, avviene il pagamento di questa intermediazione.

Voglio dirvi quale sia la ragione profonda per la quale noi commissari comunisti abbiamo aderito a questa proroga istruttoria. Una proroga che ci consentirà, se possibile, di far luce, appunto, su queste vicende. Di far luce, in definitiva, sul perché anche delle difformità di questo contratto accessorio rispetto ai disciplinari Cossiga e Spadolini; di far luce sul perché di questo rinvio, di questo rimbalzo, di questo rimpallo tra Spadolini e Capria. Tutto questo deve essere illustrato, e in questo ambito vogliamo condurre questa istruttoria, anche per sentire, se possibile, Merhej al Talal, questo intermediario non identificato, secondo la Guardia di finanza, ma che vive, che esiste, che sta in Siria o che sta a Parigi, non lo so, e che è un trafficante senza dubbio. Vogliamo, inoltre, sentire Auchi, che è un altro personaggio che dovremmo interrogare per condurre a compimento la nostra istruttoria.

Sono queste le ragioni per le quali noi abbiamo aderito alla richiesta della proroga da parte della Commissione. Sono queste le ragioni per le quali riteniamo che si possa lavorare con successo (con successo ci credo poco, data la materia), con la speranza, comunque, con fiducia che qualche elemento in più si possa aggiungere.

Anche io dico che 135 miliardi sono un forte compenso. Lo dico io, lo dice l'onorevole Capria, il quale dice che il compenso è altissimo, non in via percentuale, ma in senso assoluto, cioè i 135 miliardi pagati a persona non identificata e attraverso una compagnia, la Dowal Corporation, che ha la stessa funzione, la stessa struttura, la stessa fisionomia della Petromin famosa di quel famoso procedimento ENI-Petromin.

Sono queste le ragioni, onorevoli colleghi, per le quali noi abbiamo aderito alla proposta illustrata dall'onorevole senatore Pinto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romano. Ne ha facoltà.

DOMENICO ROMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non indulgerò per un attimo alla tentazione di seguire la logica che ha informato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e cioè alla logica di cogliere l'occasione che ci viene data dalla convocazione del Parlamento in seduta comune di celebrare il processo quando il tema che è di fronte al Parlamento è ben individuato e preciso. Il tema è se accogliere la richiesta della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa di avere altri quattro mesi di tempo per continuare nelle sue indagini, non già per esaminare ancora una volta i comportamenti tenuti dai rappresentanti del Governo in relazione alla concessione dell'autorizzazione del pagamento dell'intermediazione.

E usiamo i termini appropriati, Presidente. Noi parliamo in Parlamento a colleghi, ma il nostro linguaggio poi viene portato all'esterno. L'intermediazione è il compenso per una attività diretta a favorire la realizzazione di un contratto; la tangente, per il significato che è venuto ad acquisire nella coscienza comune, è qualche cosa di illecito, di penalmente rilevante, di moralmente condannabile. E noi in Parlamento dobbiamo usare le espressioni più appropriate: ci troviamo, allo stato delle cose, di fronte a compensi per intermediazioni. Le tangenti lasciamole fuori dall'aula del Parlamento, perché, se si risconterà e si troverà domani che vi sono stati illeciti di natura penale, allora l'intermediazione si trasformerà in tangente; ma, allo stato delle cose, noi dobbiamo usare le espressioni più appropriate, se vogliamo assolvere al nostro dovere nei confronti dell'opinione pubblica in termini corretti.

Allora, veniamo al tema. Il tema è: è giusto concedere i quattro mesi richiesti

dalla Commissione? Noi parlamentari socialisti diciamo di sì, però dobbiamo stabilire in termini chiari e precisi che il procedimento n. 395 si è chiuso con la decisione del 13 dicembre 1985 per l'archiviazione, e quella decisione si è avuta con una motivazione veramente meritevole di un giudizio positivo, anche perché si tratta di una motivazione scritta in un italiano corretto, e non sempre le motivazioni sono formulate in un italiano corretto e meritevole di un lodevole riconoscimento. Ebbene, noi, come Commissione, abbiamo archiviato il procedimento n. 395 per manifesta infondatezza, con ciò dicendo che l'allora Presidente del Consiglio ed i ministri Capria e Manca sono esenti da ogni e qualsiasi sospetto, non indizio, di aver violato gli articoli 323 e 328 del codice penale. Questo dato dev'essere portato a conoscenza dell'opinione pubblica, in quanto non si deve più insinuare, speculare, vociferare e favorire un'atmosfera di sfiducia nei confronti delle istituzioni, soprattutto perché esiste un giudicato. Si dirà: ma la Commissione ha aperto un altro procedimento! Certo, questo va riconosciuto a merito della Commissione perché essa, di fronte al fatto che l'intermediazione è stata pagata e di fronte al timore che eventualmente questo pagamento possa aver avuto riverberi o ritorni nel nostro paese, cosa vietata dalla nostra normativa, ha voluto accogliere le sollecitazioni venute dagli onorevoli Ciccimessere e Staiti di Cuddia delle Chiuse, al fine di dare principalmente risposta alle loro preoccupazioni, ma anche alla nostra ansia di verità. Anche noi abbiamo infatti sentito lo scrupolo di esaminare tutta la questione in profondità per vedere non già se è stata violata una normativa da parte dei ministri nell'ambito delle loro competenze, allorché hanno autorizzato il pagamento delle intermediazioni, in quanto ciò è ormai un fatto passato in giudicato, ma per scoprire se vi sono stati rientri in Italia e se questo abbia potuto coinvolgere responsabilità ministeriali di qualsiasi parte politica. Questo è l'oggetto del procedimento oggi aperto dinanzi alla Com-

missione parlamentare per i procedimenti di accusa. In relazione ad esso dobbiamo mobilitare le nostre energie intellettuali, il nostro impegno, il nostro scrupolo, la nostra ansia di verità che certamente non è seconda rispetto a nessun'altra.

Devo dar atto a tutti i colleghi della Commissione che in questa direzione hanno seguito l'impostazione del relatore, senatore Pinto, al quale va il nostro riconoscimento per la serietà, la serenità, l'obiettività del suo lavoro, di aver assicurato il loro sostegno perché l'obiettivo dell'accertamento della verità possa essere perseguito e raggiunto. Non ci nascondiamo le difficoltà che sono di fronte a noi, d'altra parte l'esperienza maturata ci insegna che in questo mondo i mezzi posti a disposizione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sono limitati e non sempre idonei per poter operare a dovere. Non dimentichiamoci che ci muoviamo in un campo internazionale, con tutti i veti incrociati che esistono nella legislazione bancaria.

Apprezziamo inoltre alcune parti degli interventi svolti dai colleghi Bonino e Franchi (quest'ultimo fa parte della Commissione ed il suo contributo lo può dare benissimo in quella sede), i quali hanno inteso dare un contributo sui mezzi istruttori da utilizzare per conseguire l'acquisizione di altri elementi di giudizio, al fine di una maturazione della nostra decisione nei prossimi quattro mesi, posto che il Parlamento, come ci auguriamo, voglia concederci la proroga. Questi colleghi hanno voluto celebrare oggi una sorta di processo. Noi apprezziamo la parte di quegli interventi volta a proporre azioni istruttorie al fine di accertare la verità, ma l'altra parte, riguardante il passato ormai chiuso con una decisione assunta dal Parlamento, ci induce a dire che non è il caso di rimescolare le carte. Il Parlamento quando discute è chiaro che parla a se stesso e all'opinione pubblica. Abbiamo il dovere di fare in modo che l'opinione pubblica abbia certezze attraverso il dibattito che si svolge nel Parlamento. Le certezze sono che allo stato delle cose

l'allora Presidente del Consiglio Spadolini ed i ministri Capria e Manca non hanno colpe che possano essere stigmatizzate per quanto riguarda l'autorizzazione al pagamento dell'intermediazione. Dobbiamo verificare se il pagamento ha avuto ritorni illegittimi in Italia e vedere a carico di chi devono essere poste le responsabilità di ciò. Se accerteremo che non vi sono responsabilità di natura ministeriale, una volta acquisita la certezza del rientro in Italia, noi rimetteremo gli atti al giudice ordinario perché prosegua la sua indagine. Se non risultasse alcun elemento, alcun indizio in grado di corroborare la *notitia criminis*, noi archiveremo il tutto. Se invece accerteremo talune responsabilità dovremo, per la normativa che disciplina l'attività della Commissione, ritornare in Parlamento e discutere sull'oggetto del procedimento di cui oggi la Commissione stessa si occupa. Quest'ultima chiede una proroga di quattro mesi per completare l'iter istruttorio e per poter appagare le esigenze di verità che sono di tutti noi ed in particolare dell'opinione pubblica, che certamente, anche da questo dibattito, vuole indicazioni e decisioni chiare da parte del Parlamento, soprattutto nel momento in cui completerà la fase istruttoria.

Signor Presidente, concludo il mio intervento assicurando che i parlamentari socialisti voteranno a favore della proposta della Commissione, che oltretutto è stata approvata all'unanimità nel suo ambito, allorché fu deciso di richiedere un supplemento istruttorio di quattro mesi.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha fcoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi deputati e senatori, mi sembra che ancora una volta si confermi come la Commissione inquirente funga da organismo politico che si traduce in difesa d'ufficio, meglio se in difesa concordata tra la stessa maggioranza o, ancora più in là (qualche volta questo è successo), che porta ad insabbiare i procedimenti e non aggiunge nulla alla ricerca della verità e

troppo spesso invece confonde solo le acque.

La prima domanda è come mai in dodici mesi, cioè dal 13 dicembre 1985, siano state fatte le poche cose che risultano dalla relazione della Commissione; come mai c'è questa lentezza, come mai passi e confronti, che da una visione superficiale del procedimento avrebbero potuto e dovuto essere compiuti in tempi più rapidi, abbiano richiesto invece dodici mesi e si chiedano oggi altri quattro mesi di supplemento di istruttoria.

Non c'è dubbio che alcune indagini riassunte dal relatore, come l'acquisizione della documentazione bancaria rimessa all'autorità giudiziaria del Granducato del Lussemburgo, l'acquisizione di altra documentazione presso la Banque continentale du Luxembourg e gli esami testimoniali dei due destinatari ufficiali formali delle due tangenti di intermediazione potevano essere esperite prima. Negli interventi dei colleghi che fanno parte della Commissione non sono state portate ragioni credibili, tali da giustificare in maniera adeguata perché in dodici mesi ciò non è stato fatto. Non si capisce perché si debba procedere sempre e solo per rogatoria. Riconosco che molti atti giuridici devono essere compiuti per rogatoria, ma di fronte ad un evento così grave e così importante non capisco perché taluni accertamenti non si facciano usando anche l'aereo, andando direttamente a prendere questi documenti e non facendosi dire che se ne trova solo una parte, non sapendo poi quale parte è stata consegnata e quale no.

Si aggiunga il fatto che questo procedimento viene riaperto dopo che ne era stata decisa l'archiviazione, sostanzialmente per eventi esterni alla dinamica propria dei lavori della Commissione inquirente. E questo determina la nostra totale sfiducia.

Guardando i fatti, noi dobbiamo stabilire non, sostituendoci al giudice, se vi sono prove certe per condannare, ma semplicemente se esistono indizi per rimettere il procedimento al giudice naturale. Sulla base della normativa esistente,

che è stata qui ampiamente citata da altri colleghi (il decreto Cossiga del 1980 e quello Spadolini del 1981), in ordine a due questioni certamente indiscutibili vi sono state o omissioni di atti dovuti o qualcosa di peggio.

Circa l'accertamento e l'identificazione delle persone fisiche e giuridiche alle quali sono dirette le tangenti di intermediazione, siamo arrivati al punto che la Commissione non riesce a rintracciare tali persone per sentirle. Che certezza del diritto vi può essere se persone autorizzate a ricevere compensi di questa natura e di questo peso per operazioni così delicate poi possono rendersi addirittura irreperibili, o comunque non reperibili da parte di una autorità dello Stato? Queste persone sono talmente poco identificate e certe che si apprende per indagini successive, non svolte dalla Commissione, che una, Merhej al Talal, secondo il verbale di interrogatorio del giudice Palermo al colonnello Giovannone, è un trafficante di droga internazionale; mentre la società Dowal Corporation (che certamente esiste, per il fatto di avere incassato tanti miliardi) non ha la sede che dichiarava di avere, è una società panamense che risulta da un intreccio di società difficilmente individuabili.

Come si fa a dire che è stata rispettata la normativa che impone che i destinatari delle tangenti o dei compensi di intermediazione siano persone fisiche o giuridiche identificate e certe? Perlomeno abbiamo indizi sufficienti per ritenere che questa identificazione sia stata carente, come minimo. Non dobbiamo stabilire se c'è il dolo o se il fatto è accaduto esattamente, ma certamente abbiamo indizi per sospettare che tale identificazione non abbia rispettato i criteri dettati dalle norme vigenti.

Una seconda questione riguarda la congruità e la liceità del compenso di intermediazione. Intanto vi sono in atti pubblici valori diversi: in dichiarazioni del Presidente del Consiglio, in atti trasmessi alla Commissione e secondo le valutazioni della stipula contrattuale iniziale. Già questo è un elemento che induce un

dubbio sulla congruità, appunto perché vi sono difficoltà nella stima di questo compenso di intermediazione. Tale compenso è a tal punto congruo e necessario che il contratto viene normalmente stipulato, nonostante che vi siano due decisioni dei Presidenti del Consiglio Cossiga e Forlani che si oppongono al prosieguo della procedura per il pagamento dell'intermediazione. Il contratto si stipula lo stesso, ma il compenso non viene pagato. Poi si dice che è congruo il pagamento di un compenso di intermediazione di 180 miliardi (stiamo alla stima più alta o più autorevole, quella del Presidente del Consiglio Spadolini).

Questo avviene nonostante che la lettera del ministro Capria, in due punti richiamati da altri colleghi, evidenzia la dimensione elevata di questa tangente. Quali procedure sono state esperite dal Presidente del Consiglio e dal ministro del commercio con l'estero per accertare la congruità di questa elevata tangente? Non risulta nulla, non è stato portato alcun elemento, tranne la trasparenza, tranne il fatto che la riunione è stata collegiale, a sostegno della congruità e della indispensabilità di quel tipo di tangente! Non è stato portato alcun elemento, come precedenti analoghi, altri accordi internazionali di natura simile con esiti simili, ragioni di ordine tecnico o di altro tipo. Nessuna ragione è stata portata a sostegno della congruità di una tangente giuricata «elevata» in una lettera del ministro del commercio con l'estero Capria.

Terzo elemento. Nessuna ragione, nessun fatto obiettivo o meno è stato portato a sostegno della decisione assunta dal Governo Spadolini, e che dà il via all'effettivo pagamento della tangente, dopo due non decisioni, o decisioni negative, dei due Governi precedenti. Non mi si dica che un'ingiunzione di natura giuridica abbia indotto a mutare atteggiamento, perché, trattandosi di operazioni di rilevanza internazionale, sappiamo bene quale sia il peso che possono avere le ingiunzioni o le pressioni esercitate attraverso canali giuridici. Dunque non è stato portato alcun elemento.

Ecco perché, a mio parere, senza dilungarmi molto sulle osservazioni di dettaglio, già documentate dai colleghi Bonino, Rutelli e Franchi, senza ripercorrere le varie contraddizioni delle società che si intrecciano, dei personaggi che emergono e scompaiono, del contesto generale in cui si è inserita l'operazione, anche lasciando, quindi, in sottofondo l'approfondita indagine qui evocata, a mio parere, dicevo, esistono ragionevoli dubbi e sufficienti indizi per ritenere che il Presidente del Consiglio ed i ministri per il commercio con l'estero non abbiano identificato in maniera certa le persone destinatarie dei compensi e che la congruità e la liceità di quella tangente non sia stata accertata nel dovuto modo.

Non vi sarebbe, quindi, alcuna ragione per il supplemento delle indagini richieste dalla Commissione inquirente. Sono stati prodotti molti fatti, che derivano dagli stessi atti della Commissione inquirente, che non sono stati contraddetti da altri fatti. Già essi, di per sé, richiederebbero, a nostro avviso, il rinvio del procedimento al giudice ordinario. Questa soluzione costituirebbe anche una prova di sensibilità politica, in relazione sia ad un referendum pendente, sia ad una riforma della Commissione che tutti i gruppi, in pratica, hanno dichiarato di condividere.

In realtà, invece, si continua, almeno per questo procedimento, ad utilizzare la vecchia logica della Commissione inquirente, cioè la pretesa di sostituirsi al giudice ordinario per non approfondire alcuna indagine, per non sviluppare gli indizi, anche quando ci sono, per arrivare così, sempre, o quasi, a conclusioni di maggioranza politica, in cui, sulla base di una difesa politica d'ufficio, come qui abbiamo sentito, si perviene all'assoluzione.

Si è detto da più parti che non si intende più condividere un tale modo di procedere, ma questa sarebbe stata un'occasione per dimostrare che quelle non erano dichiarazioni demagogiche o generiche, bensì che esse corrispondevano ad una volontà politica.

Qui non si tratta, ripeto, di condannare senza un giudizio, ma di rimettere gli atti al giudice ordinario, perché continui nelle indagini e prosegua negli accertamenti, visto che il dubbio, basato su indizi certi, esiste; si tratta, quindi, di non creare ostacoli al normale svolgimento dell'*iter* giudiziario.

Noi di democrazia proletaria non voteremo contro la richiesta di supplemento delle indagini, perché la messa in stato d'accusa richiede, ai sensi del regolamento, che cinquanta parlamentari sottoscrivano il relativo ordine del giorno. Solo per questa ragione non abbiamo presentato un simile ordine del giorno, giacché, a nostro avviso, gli elementi per un tale atto esistono già. Non voteremo, però, nemmeno a favore della richiesta di proroga, perché questo ci sembra l'avallo ad una procedura e ad una pratica che è tempo di interrompere.

Ci asterremo, perciò, dalla votazione, sperando che il nostro atteggiamento contribuisca a denunciare questo episodio, certamente grave, e le implicazioni, che diventano nei fatti complicità, volute o non volute, di un commercio che ha prosperato in questi anni, che getta benzina su conflitti aperti che provocano centinaia di migliaia di morti. Non bisogna dimenticare questa dimensione, perché non stiamo parlando di un'operazione commerciale qualsiasi, ma della esportazione di sistemi d'arma a paesi in guerra; stiamo parlando di operazioni che consentono ed hanno consentito il rientro in Italia di fondi consistenti, molto probabilmente finiti ad alimentare clientele, strutture o interessi di partito; ad alimentare, cioè, un sottobosco di corruzione, di mafia, di traffici internazionali (anche di droga), di P2, un sottobosco politico che ha operato ed opera tuttora in Italia, minacciando seriamente la legalità democratica di questo paese. Teniamo presente anche questa dimensione politico-istituzionale di simile gravissimo fenomeno e teniamo presente, altresì, che il compenso per l'intermediazione, o tangente, è una delle rilevanti fonti di finanziamento di tale sottobosco, che minaccia, ripeto, la

stessa legalità democratica del paese. Stiamo parlando, perciò, di questioni di grande rilevanza politica e stiamo parlando, infine, di un minimo di decenza e di correttezza che vuole che tutti i cittadini siano uguali di fronte alla legge: uguali e non difesi d'ufficio da maggioranze parlamentari precostituite, che assicurano, sempre e comunque, l'impunità a chi faccia parte di esse.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ho riflettuto molto prima di prendere la parola, perché non vi so nascondere il mio imbarazzo di fronte all'esigenza di riportare la discussione a quello che ne è realmente l'argomento.

Con un provvedimento di archiviazione, adottato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa rispetto agli atti relativi al Presidente del Consiglio e ai due ministri per il commercio con l'estero, la Commissione ha concluso la parte relativa alle responsabilità ministeriali, per cui, a rigore di termini, a quel punto essa aveva cessato di essere competente a trattare la questione. Senonché, in una delle ultime sedute prima che la Commissione parlamentare decidesse sul procedimento n. 395/IX, nel corso di una deposizione, fu esibita in atti una copia di una lettera inviata da un certo signor Bongia ad un certo signor De Bernardi, nonché la copia di una lettera, sempre fotostatica, scritta a macchina, che recava una firma illeggibile, più simile ad un geroglifico, intestata: «Caro Francesco». Stando così le cose, la Commissione, per uno scrupolo esasperato di indagine, che forse l'ha indotta a superare i limiti della sua competenza, ha iniziato un procedimento, che è quello di cui ci stiamo in questo momento occupando.

Ripeto che la Commissione, nel momento in cui decideva di procedere con ulteriori indagini, probabilmente andava

al di là delle sue competenze, che sono quelle dirette a conoscere fatti ipoteticamente costituenti reato, attribuibili a ministri. Debbo dire che, forse, questo limite era sorpassato perché la indicazione «Manca», nel contesto della lettera, era una indicazione evidentemente cervellottica, priva di qualsiasi fondamento, dal momento che bastava il riscontro documentale per poter chiaramente dimostrare che l'onorevole Manca in quel momento non era il ministro del commercio con l'estero.

La Commissione, però, con uno scrupolo che le fa onore, ha voluto procedere oltre ed ha dato vita a questo procedimento, nell'ambito del quale ci troviamo davanti al Parlamento in seduta comune per chiedere un ulteriore termine per approfondire le indagini. Perché lo chiediamo? Perché, nell'ambito di una serie di atti istruttori compiuti nell'ultimo anno, avevamo chiesto, con due diverse rogatorie indirizzate all'autorità giudiziaria lussemburghese, di conoscere determinati elementi. Credo che sia di dominio comune la consapevolezza che l'autorità giudiziaria di un determinato paese non può *sua sponte* svolgere un'attività ufficiale in qualità di autorità giudiziaria in paesi diversi da quello nel quale è investita di tale funzione. Dicevo, dunque, che abbiamo disposto le due rogatorie di cui sopra. Esse sono state estremamente difficoltose, non perché l'autorità giudiziaria lussemburghese non fosse stata immediatamente disponibile (dobbiamo dire che lo fu), ma perché anche la legislazione di quel paese non consentiva ai giudici dello stesso di procedere con speditezza o con brutale (dico io) incisività. Evidentemente, il sistema giuridico di quel paese non consente atti di imperio.

Vi fu, a questo punto, una prima risposta, con la quale tale autorità giudiziaria comunicava che, in via informale e non ufficiale, la banca aveva dato informazioni generiche (mi riferisco alla banca interessata, presso la quale era stata disposta la rogatoria), che non furono ritenute sufficienti. Intendo dire che, di fronte alla risposta in questione,

la Commissione non ha ritenuto di dover acquietarsi ed ha disposto un'altra rogatoria, in forza della quale si è venuti a sapere (testualmente) che «il conto corrente n. 50482, intestato alla Dowal Corporation, è stato acceso nel 1979 ed è stato ufficialmente chiuso — ripeto, leggo letteralmente ciò che è stato detto, che è passato ufficialmente attraverso le comunicazioni rese alla autorità giudiziaria lussemburghese dalla Banca di Parigi e dei Paesi Bassi — nel 1982». Si è inoltre saputo che detto conto è stato interessato alla movimentazione di somme di denaro che non sembrano avere alcuna attinenza con i 23 milioni di dollari in esame; ancora, che nel predetto conto corrente non sono mai entrati i 23 milioni di dollari trasmessi dalla Banca commerciale italiana.

Nel corso di ulteriori indagini, si è saputo che i 23 milioni di dollari in questione probabilmente sono stati trasferiti immediatamente, cioè senza passare per il conto n. 50482, su uno o più conti correnti, presso la Banca continentale del Lussemburgo, con sede in Lussemburgo, il cui amministratore è tale signor Auch, che figura anche come firmatario delle lettere spedite dalla Dowal Corporation ai Cantieri navali riuniti.

La Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa riusciva a conoscere tutto questo con una comunicazione che si prometteva di far pervenire alla Commissione stessa entro l'8 agosto. Successivamente la Commissione ha insistito per consultare il fascicolo relativo alla Dowal Corporation e, sulla base di questa richiesta, poter ritirare copia fotostatica della documentazione sequestrata presso la Banca. Il dottor Claing, che è il giudice del tribunale lussemburghese, ha risposto negativamente, così come è stata data risposta negativa alla richiesta di prendere appunti previo esame della documentazione ritirata. Il giudice ha motivato tali sue risposte negative con l'osservazione che deve essere il ministro della giustizia competente, quello lussemburghese, a stabilire se detta documentazione possa o meno essere trasmessa alla Commissione

parlamentare per i procedimenti di accusa.

A seguito di successive richieste, e poiché l'autorizzazione in questione era giunta, si è venuti a sapere che il dottor Claing ha dichiarato di poter mettere a disposizione della Commissione il fascicolo sequestrato presso lo studio dell'avvocato Nico Schaeffer, che contiene copia dell'atto costitutivo della Dowal Corporation e copia di una procura generale al signor Auchy, oltre a documentazione bancaria.

Tale documentazione è pervenuta il 13 settembre dopo che era scaduto il termine in forza del quale la Commissione era competente a decidere del procedimento di cui al fascicolo n. 432/IX in esame.

La Commissione vi chiede il termine per poter eseguire queste indagini, che possono derivare dalle notizie contenute nel fascicolo che è stato ottenuto dall'avvocato Nico Schaeffer, che è finalmente, dopo la scadenza dei termini che ho detto, a sua disposizione. Questa è la richiesta (a parte altre che, per brevità, non vi rassegnò) che conclude la esemplare relazione del senatore Pinto, che ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi della Commissione, con i quali ho collaborato, in una fatica pesante, incompresa, molto spesso diffamata disinformatamente. Mi riferisco alla attività della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, che mi auguro pertanto sia presto soppressa. Fino a quando noi, però, ne abbiamo fatto parte, abbiamo compiuto il nostro dovere e, facendolo, abbiamo anche ottemperato al disposto dell'articolo 34 della legge del 1962, che impone alla Commissione di provvedere applicando ed ottemperando alle norme del codice penale ed alle norme del codice di procedura penale, le quali non prevedono fantasia, fumosità, *excursus*, argomenti polemici. Le norme in questione prevedono soltanto prove sufficienti per procedere o prove sufficienti per condannare (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Onorevoli colleghi, è stato presentato il seguente ordine del giorno, corredato dal prescritto numero di firme, che fissa un termine di quattro mesi perché la Commissione compia un supplemento di indagini:

«Il Parlamento riunito in seduta comune,

con all'ordine del giorno: "Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX";

letta la relazione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa;

udita la relazione orale svolta dal senatore Michele Pinto;

visti gli atti del procedimento iscritto al n. 432/IX del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dai quali risulta l'attività di indagine espletata dalla Commissione stessa nei termini di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, al fine di vagliare la fondatezza di ipotesi di eventuali responsabilità ministeriali relative al pagamento di compensi di mediazione concernenti alcuni contratti di fornitura di sistemi d'arma da parte di ditte italiane ad un paese estero;

rilevato che da tali atti emerge che non è stato possibile, nei termini di cui sopra, portare a compimento una rogatoria internazionale richiesta, ai sensi della vigente convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, all'autorità giudiziaria del Granducato del Lussemburgo ed intesa ad accertare, tra l'altro, l'identità di uno dei percettori dei suddetti compensi di mediazione;

considerata l'esigenza di procedere ad ulteriori adempimenti istruttori, nel senso prospettato nella stessa relazione della Commissione,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1987

dispone

che, ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagine a completamento dell'attività svolta in ordine al procedimento n. 432/IX, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro, a decorrere da oggi, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze cui sarà pervenuta».

«REGGIANI, SCARDACCIONE, FRANZA, LOMBARDI, FALLUCCHI, JANNELLI, CUMINETTI, SALERNO, VENTURI, BOMBARDIERI, PINTO BIAGIO, ORCIARI, PINTO MICHELE, CECCATELLI, GALLO, RUSSO FRANCO, RUFFINO, FONTANARI, VITALONE, COLELLA, SELLITTI, FERRARA NICOLA, CALCATERRA, D'AMELIO, SANTINI, SACCONI, NONNE, SODANO, DE MARTINO, CASINI CARLO, IANNIELLO, GAROCCHIO, COSTA MARIO, ACCILI, D'AGOSTINI, CONDORELLI, BENEDETTI, DI RE, PELLICANÒ, PRETI, CARIA, SARLI, GHINAMI, ONORATO, MANNUZZU, LODA, MARTORELLI, SCAMARCIO, ROMANO, TRABACCHI, BONFIGLIO, SERRENTINO, BOZZI, ALAGNA, BARBALACE, REINA, POTI».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonino.

Ne ha facoltà.

EMMA BONINO, Signor Presidente, colleghi deputati e senatori, signor presidente della Commissione, signor relatore, sono già intervenuta nel dibattito per spiegare i motivi per cui è giusto e doveroso, con una certa celerità, un po' meglio di quanto sia stato finora fatto, risolvere alcuni misteri, svelare parti oscure di questa vicenda. Intervengo in questa fase, un po' preoccupata per quanto è stato

detto dal collega socialista e dallo stesso presidente della Commissione, nella parte finale della discussione.

Voglio dire che, se dalle indagini sui due mediatori (Nadhmi Auchì e Michel Merhej al Talal), con tutto ciò che è connesso alla Dowal Corporation, dovesse emergere, come è emerso, che quelle persone non sono state compiutamente identificate e che non si sa bene che cosa abbiano fatto per favorire la conclusione del contratto, verrebbe senza dubbio chiamata in causa la responsabilità del Presidente del Consiglio e del ministro che autorizzarono la tangente. Non c'è archiviazione che tenga, a tale riguardo. Tanto sul quesito politico (per quali motivi Spadolini autorizzò l'intermediazione, dopo che Cossiga e Forlani l'avevano negata?), quanto sui nuovi elementi (chi sono questi signori e che cosa hanno fatto?), la Commissione deve una precisa risposta al Parlamento e all'opinione pubblica; e non può pensare di aver già risolto il caso, come i due ultimi interventi nella discussione potrebbero far pensare. Se l'opinione pubblica ha il diritto di sapere chi è Auchì, e perché abbia mai intascato 23 milioni di dollari (ammesso che li abbia intascati: perché non si comprende bene se sia così), e se analoga considerazione vale per Merhej, essa ha diritto pure di sapere perché mai Spadolini abbia autorizzato quei compensi di intermediazione che erano stati negati da Cossiga e da Forlani. Non potete sottrarvi dal dare una risposta a tale domanda, a prescindere da qualsiasi archiviazione precedentemente intervenuta.

Ho voluto esprimere queste considerazioni in modo che restassero agli atti, per affermare la necessità che una risposta intervenga, in modo chiaro, senza elusioni e senza grandi artifici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'ordine del giorno Reggiani ed altri presentato ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 170 del 1978.

(È approvato).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 29 GENNAIO 1987

Avverto gli onorevoli deputati che la seduta odierna della Camera avrà inizio alle 16,30, anziché alle 16, come precedentemente annunciato.

Si dia lettura del processo verbale della seduta.

GIANCARLA CODRIGNANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta.

(È approvato).

La seduta termina alle 13,50.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 16,40.*